



IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, come parzialmente modificata ed integrata:

- dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 255, che disciplina la *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e alcuni interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, che contiene *"Prime disposizioni urgenti per la economia"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
- dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che *"...il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:*

- *valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università;*
- *valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accREDITamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale;*
- *valorizzazione della figura dei ricercatori;*
- *realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi..."*;

VISTO l'articolo 5, comma 3, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede, a sua volta, che, nell'esercizio *"...della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dalla Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,*

Cl

4

- strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;*
- b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;*
 - c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e della efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche;*
 - d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri della Istruzione Superiore dei Paesi aderenti all'area europea dell'istruzione superiore;*
 - e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;*
 - f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione della offerta formativa degli atenei, di requisiti e di "standard" minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, fermo restando il rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;*
 - g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività...";*

CONSIDERATO che, in attuazione della "delega" prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo, è stato emanato il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, che disciplina la "Valorizzazione della efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività;

CONSIDERATO che, nella seduta del 24 luglio 2012 il Consiglio Direttivo della Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ha approvato il Documento con il quale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, e "...tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dal Consiglio Universitario Nazionale, dai Nuclei di Valutazione degli Atenei, da associazioni, istituzioni universitarie, dipartimenti e singoli docenti...", ha individuato procedure, criteri, indicatori e parametri per la definizione del processo di "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano";

Clm

4

CONSIDERATO che il predetto Documento è stato, peraltro, modificato dal Consiglio Direttivo della Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013 ed è stato successivamente trasmesso al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca al fine di *"...dare corso alle attività di valutazione delle Sedi e dei Corsi di studio previste dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19..."*;

VISTO in particolare, il "Paragrafo C.3." del Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013, il quale prevede che il Presidio di Qualità di Ateneo, che viene *"...istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca dell'ateneo, assume un ruolo centrale nella Assicurazione della Qualità di Ateneo attraverso:*

- *la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità;*
- *la proposta di strumenti comuni per l'Assicurazione della Qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione;*
- *il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni..."*;

VISTO altresì, il "Paragrafo C.3.1." del Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013, il quale prevede che il Presidio di Qualità, nell'ambito delle attività formative:

- *organizza e verifica "...il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo..."*;
- *sovrintende "...al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato..."*;
- *organizza e monitora "...le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati..."*;
- *regola e verifica "...le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio..."*;
- *valuta "...l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze..."*;
- *assicura "...il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione paritetica Docenti-Studenti..."*;

VISTO infine, il "Paragrafo C.3.2." del Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013, il quale prevede che il Presidio di Qualità, nell'ambito delle attività di ricerca:

- *verifica "...il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche della Ricerca Dipartimentale di ciascun Dipartimento..."*;
- *sovrintende "...al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato..."*;
- *assicura "...il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione..."*;

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, con il quale è stato approvato, tenuto conto *"...dei criteri e degli indicatori per l'accreditamento, iniziale e periodico, e per la valutazione periodica, predisposti dalla Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19..."*, il **"Sistema di Autovalutazione,**

Al

Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e di Valutazione Periodica", come parzialmente integrato e modificato dal Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012;

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate alcune "Modifiche al regolamento recante norme concernenti la autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 17 dicembre 2005, n. 293, con il quale è stata definita, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, la Classe del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

VISTI i Decreti del Ministro della Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, pubblicati nei Supplementi Ordinari alle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 6 luglio 2007, n. 155, e del 9 luglio 2007, n. 157, con i quali sono state definite, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il "Regolamento Generale di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 158, ed entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, approvato ed emanato con Decreto Rettorale dell'11 novembre 2013, n. 1062;

VISTO il Decreto Rettorale del 7 maggio 2013, n. 550, con il quale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, e dal Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013, è stato istituito, presso la Università degli Studi del Sannio, il Presidio di Qualità di Ateneo con la seguente composizione:

- Professore SASSO Maurizio, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 "Fisica Tecnica Industriale" e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario con le funzioni di COORDINATORE;
- Professoressa MALINCONICO Antonella, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B4 "Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale", Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 "Economia degli Intermediari Finanziari" e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Associato Confermato, COMPONENTE;
- Professore FILATRELLA Giovanni, inquadrato nel Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale" e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e

Ums

Tecnologie con la qualifica di Professore Associato non Confermato, COMPONENTE;

- Dottore SAVINO Matteo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/B2 "Impianti Industriali Meccanici", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici" e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, COMPONENTE";

VISTO il Decreto Rettorale del 29 maggio 2013, numero 619, con il quale è stato approvato il documento con il quale è stato adottato il "Sistema di Qualità" della Università degli Studi del Sannio, così come predisposto dal Presidio di Qualità nella seduta del 29 maggio 2013;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2013, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 13631, con la quale il Professore Maurizio SASSO ha rassegnato le proprie "...dimissioni dall'incarico di Coordinatore del Presidio di Qualità dell'Ateneo del Sannio...";

VISTO il Decreto Rettorale dell'11 dicembre 2013, numero 1055, con il quale:

- sono state accolte "...con effetto immediato, le dimissioni dall'incarico di Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo rassegnate dal Professore Maurizio SASSO con nota dell'11 dicembre 2013, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 13631...";
- è stato nominato "...Coordinatore del Presidio di Qualità, in sostituzione del Professore Maurizio SASSO, il Professore Rosario SANTUCCI, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/B2 "Diritto del Lavoro", Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 "Diritto del Lavoro" e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario...";

VISTO il Decreto Rettorale del 30 dicembre 2013, numero 1185, con il quale è stato prorogato, dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, il termine di durata del mandato dei componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, come di seguito elencati:

- Professore SANTUCCI Rosario, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/B2 "Diritto del Lavoro", Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 "Diritto del Lavoro" e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario con le funzioni di COORDINATORE;
- Professoressa MALINCONICO Antonella, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B4 "Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale", Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 "Economia degli Intermediari Finanziari" e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Associato Confermato, COMPONENTE;
- Professore FILATRELLA Giovanni, inquadrato nel Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale" e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Associato non Confermato, COMPONENTE;
- Dottore SAVINO Matteo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/B2 "Impianti Industriali Meccanici", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici" e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, COMPONENTE";

Clm

VISTO

il Decreto Rettorale del 28 febbraio 2014 con il quale, a decorrere dal 1° marzo 2014 e fino al 31 ottobre 2016, è stata rinnovata la composizione del Presidio di Qualità di Ateneo, nel modo seguente:

- Professore SANTUCCI Rosario, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/B2 "Diritto del Lavoro", Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 "Diritto del Lavoro" e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di COORDINATORE;
- Professore AMENTA Pietro, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D1 "Statistica", Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01 "Statistica", e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Associato, COMPONENTE;
- Professore FILATRELLA Giovanni, inquadrato nel Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale", e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, con la qualifica di Professore Associato non Confermato, COMPONENTE;
- Dottore DAVINO Daniele, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E1 "Elettrotecnica", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/31 "Elettrotecnica", e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, COMPONENTE;

CONSIDERATO

che al Presidio di Qualità di Ateneo:

- è stata demandata la cura e la gestione delle procedure preordinate a garantire la "Assicurazione della Qualità" attraverso:
 - la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità;
 - la proposta di strumenti comuni per l'Assicurazione della Qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione;
 - il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni;
- sono state attribuite, altresì, le seguenti funzioni:
 - organizzazione e verifica del continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di Studio e nelle Schede Uniche della Ricerca di ciascun Dipartimento;
 - controllo e verifica delle procedure di Assicurazione della Qualità, con riferimento sia alle attività didattiche che alle attività di ricerca, anche al fine di accertare la corrispondenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi programmati;
 - attivazione e monitoraggio delle procedure di rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - organizzazione e verifica delle attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
 - valutazione della efficacia degli interventi di miglioramento della didattica e della loro effettiva ricaduta sulla qualità della offerta formativa;
 - attivazione delle procedure finalizzate a garantire un corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

RITENUTO

altresì, necessario affidare al Presidio di Qualità di Ateneo, in vista della prossima scadenza degli adempimenti connessi alla implementazione della Banca Dati per l'Accreditamento dei Corsi di Studio per l'Anno Accademico 2014-2015, il

Am

compito di formulare una nuova proposta di *"Sistema di Qualità di Ateneo"*, coerente con le disposizioni normative innanzi richiamate, che definisca attori, politiche e procedure atte a garantire lo accreditamento, iniziale e periodico, dei corsi di studio e delle sedi ed il miglioramento continuo e progressivo dei servizi erogati dalla Università degli Studi del Sannio;

CONSIDERATO infine che, nella riunione del 10 aprile 2014, il Presidio di Qualità di Ateneo ha predisposto il *"Documento"* con il quale è stato adottato il nuovo *"Sistema di Qualità"* della Università degli Studi del Sannio;

VISTO il verbale della predetta riunione, trasmesso dal Professore Rosario Santucci, nella sua qualità di Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, con nota del 18 aprile 2014, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 4666;



CONSIDERATO che il documento proposto dal Presidio di Qualità di Ateneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, deve essere approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione,

DECRETA

Articolo 1. E' approvato il *"Documento"* con il quale viene adottato il *"Sistema di Qualità"* della Università degli Studi del Sannio, così come predisposto dal Presidio di Qualità nella seduta del 10 aprile 2014, il cui testo si allega al presente Decreto per formarne parte integrante.

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, nelle prime sedute utili, per la prescritta ratifica.

Benevento, 5 maggio 2014


Il Rettore
Professore Filippo de Rossi




**Regolamento sul Processo di assicurazione di Qualità dell'Ateneo, proposto dal Presidio di
Qualità nella seduta del 10 aprile 2014**

Art. 1 – Finalità, principi ispiratori e struttura del Sistema

1. L'Ateneo del Sannio si dota di un Sistema di Assicurazione di Qualità necessario a perseguire il miglioramento continuo della qualità delle sue attività istituzionali e strategiche, specie di quelle didattiche e di ricerca.
2. Al fine di garantire la qualità delle proprie attività, l'Ateneo intende
 - a. definire le caratteristiche del processo;
 - b. assicurare che le previsioni qualitative delle azioni di didattica e di ricerca corrispondano alle attività effettivamente realizzate;
 - c. organizzare un sistema di rilevazione dei dati ed un flusso di informazioni efficaci che permettano di intervenire consapevolmente sulle proprie azioni, per migliorarne le caratteristiche e correggerne tempestivamente eventuali disfunzioni;
 - d. rendere consapevole e partecipe la comunità dell'Ateneo del processo qualitativo, in modo da favorirne l'effettivo e condiviso conseguimento.
3. Il sistema è composto dai seguenti attori:
 - Organi di Governo dell'Ateneo;
 - Nucleo di Valutazione;
 - Presidio di Qualità;
 - Commissioni Didattiche Paritetiche;
 - Consigli di Dipartimento;
 - Consigli dei Corsi di studio;
 - Comunità accademica (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo).
4. A ciascun attore, nel rispetto e nell'ambito delle regole vigenti, competono, nel processo di qualità e secondo le procedure istituzionali anche qui indicate, le funzioni di seguito esplicitate.

Art. 2 – Organi di governo dell'Ateneo

1. La definizione delle politiche di assicurazione della qualità, con riguardo alle attività istituzionali e strategiche dell'Ateneo, compete agli organi di governo dell'Ateneo.
2. I criteri e i metodi su cui si basano le valutazioni interne della didattica e della ricerca sono di responsabilità del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, che ne curano anche il sistematico aggiornamento e la verifica.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi sulla qualità della gestione amministrativa.
4. La responsabilità dell'attuazione della qualità dell'azione amministrativa è attribuita al Direttore Generale.

Art. 3 - Altri organi dell'Ateneo

1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Nucleo di Valutazione, i Consigli di Dipartimento e di Corso di studio svolgono i compiti attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente per garantire i processi di qualità.
2. Essi attuano, secondo le rispettive competenze, anche le politiche e gli indirizzi di qualità fissati dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 4 – Composizione e funzionamento del Presidio di qualità

1. Il Presidio di Qualità è composto da sei membri:
 - a. quattro professori e ricercatori;
 - b. due dipendenti personale tecnico amministrativo.
2. Essi sono designati dal Rettore, sentito il SA e il CDA e il Direttore Generale per quanto concerne la componente tecnico-amministrativa, e durano in carica un triennio.
3. Nell'ambito dei membri di cui al punto a dell'art. 1 è designato il Coordinatore.

Am

4

4. Il Coordinatore indice le riunioni, convoca il Presidio e svolge il ruolo di Presidente. In caso di indisponibilità, il Coordinatore può nominare un suo rappresentante, fra i membri del Presidio della Qualità, che in sua assenza presieda la riunione.

5. Il calendario delle riunioni ed i relativi verbali sono parte del processo di assicurazione di qualità e vengono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 5 – Funzioni del Presidio della Qualità e procedure di Assicurazione della Qualità

1. Al Presidio della Qualità compete la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità di tutto l'Ateneo.

2. Per garantire una maggiore efficacia del processo di qualità dell'insieme dell'Ateneo, che ne impedisca un'applicazione frammentaria, il Presidio suggerisce le opportune sinergie e gli strumenti comuni, supportando le strutture dell'Ateneo; individua, anche sulla base dei risultati conseguiti, le "Best practices" di Ateneo e le propone, ove possibili, alle altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Presidio di Qualità formula proposte e pareri, comunicati dal Coordinatore agli organi interni di competenza dell'Ateneo, che inneschino un processo di confronto virtuoso con gli organi stessi e con la comunità di ateneo, al fine di definire migliori politiche, regole e procedure di assicurazione della qualità.

4. Il Coordinatore interviene nelle sedute degli organi di governo per illustrare le attività svolte e programmate nell'ambito del processo di AQ.

5. Per la formazione di una cultura della qualità, il Presidio della qualità:

a) propone le attività di formazione del personale amministrativo e docente (corsi, giornate di studio) e gli incontri con le strutture dell'Ateneo per illustrare i metodi di attuazione della qualità;

b) individua le "Best practices" adottate da altre Università o enti di formazione e ricerca su temi di interesse per l'ateneo e le divulga.

6. Per assolvere gli obblighi dell'Assicurazione di Qualità, il Presidio di Qualità,

a) nell'ambito delle attività didattiche: - organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo; - organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività didattiche; - organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; - organizza e verifica l'attività del Riesame dei Corsi di Studio; - valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento; - organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti; - organizza la conservazione della documentazione;

b) nell'ambito delle attività di ricerca: - organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo; - organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività di ricerca; - organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione;

c) organizza la predisposizione della documentazione necessaria per un efficace audit nelle verifiche di accreditamento e in funzione del processo di Accreditamento

d) attua quanto necessario per consentire al Nucleo di Valutazione di svolgere il suo ruolo di controllo, verifica e di supporto all'ANVUR;

e) predispone anche il calendario delle scadenze interne, che hanno carattere perentorio, da inviare per tempo alle strutture dell'Ateneo.

7. La relazione annuale delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti è acquisita dal Presidio di qualità.

8. Al fine di garantire continuità al Processo di qualità della didattica e della ricerca, i Responsabili della qualità e del riesame di ciascun Corso di studio e i Responsabili della qualità dei Dipartimenti relazionano al Presidio di qualità, anche mediante audit, almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento delle azioni programmate nelle funzioni sia di didattica, sia di ricerca.

Ues

[Handwritten signature]